



N.
Data

62
04/12/2023

ORDINANZA DIRIGENZIALE Settore Commercio - Attività Produttive

OGGETTO: SPOSTAMENTO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI'.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

Premesso che quest'anno, la festività della Madonna Immacolata si celebra nella giornata di venerdì, coincidente con quella in cui si svolge normalmente il mercato settimanale nella zona San Giuseppe;

Considerato che è intenzione dell'Amministrazione, valorizzare i festeggiamenti che si svolgono in onore della Madonna Immacolata mediante lo spostamento del mercato settimanale dalla zona San Giuseppe all'area pubblica interessata da via Superga, via Toti e viale Barberini, nelle immediate vicinanze della Chiesa dell'Immacolata e dell'area in cui si svolgono i festeggiamenti;

Acquisito il parere favorevole degli operatori commerciali che frequentano il mercato settimanale, in merito al suo spostamento temporaneo;

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 114 del 31.03.1998;
- la Legge della Regione Puglia n. 24/2015 "*Codice del Commercio*";
- il regolamento comunale per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche;
- gli articoli 7 bis e 107 del D. Lgs. n. 267/2000 "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*"

ORDINA

- 1) Lo spostamento temporaneo e straordinario del mercato settimanale di venerdì 8.12.2023, dalla zona San Giuseppe all'area pubblica interessata dalle vie Torti, Superga e Barberini.

- 2) Modalità e prescrizioni per l'esercizio dell'attività:
- rispettare le norme igienico sanitarie per la vendita dei generi del settore alimentare;
 - al termine delle operazioni di vendita, è vietato lasciare sull'area pubblica utilizzata scarti della merce venduta, contenitori di cartone, cassette in legno, se non depositati con ordine negli spazi assegnati;
 - non imbrattare il suolo pubblico e le aree adibite a verde pubblico;
 - garantire la quiete e il riposo dei residenti durante l'effettuazione delle attività di montaggio e smontaggio delle attrezzature di vendita;
 - non occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze o con la merce appesa, spazi comuni o riservati al transito;
 - non occupare aree destinate a verde pubblico;
 - è vietato l'uso di mezzi sonori;
 - l'orario di svolgimento del mercato rimane invariato dalle ore 8.00 alle 14.00. L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire dalle ore 7.00; entro le ore 14.30 le aree devono essere lasciate libere e pulite;
- 3) L'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 250,00.

DISPONE

Di pubblicare la presente ordinanza all'albo pretorio elettronico e, per opportuna informazione, sul sito internet del Comune di Taviano.

Di trasmettere la presente ordinanza:

- al Comando di Polizia Locale per gli adempimenti in ordine alle verifiche e controlli, nonché per gli ulteriori provvedimenti di competenza;
- al Comando Stazione Carabinieri per quanto di competenza.

RENDE NOTO

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale Amministrativo regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, in alternativa, entro il termine di 120 giorni.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarla e farla rispettare.

Antonio Tenuzzo
TENUZZO ANTONIO / InfoCamere S.C.p.A.
(atto firmato digitalmente)